

**REGOLAMENTO DEGLI ONERI E DEGLI ASPETTI
DISCIPLINARI DA APPLICARE NEI CASI DI MOROSITA'
CONTRIBUTIVA**

CAPO I

Morosità

ART. 1

Fattispecie

1.1 Costituiscono fattispecie di morosità:

- a) Versare con ritardo il contributo annuale dovuto;
- b) Omettere il contributo annuale dovuto;
- c) Eseguire versamento incompleto del contributo annuale dovuto;

1.2 si considera tardivo il pagamento del contributo annuale dovuto, eseguito dopo la scadenza del termine di pagamento, ma prima della contestazione, da parte del Collegio, dell'omesso o dell'incompleto versamento.

1.3 salvo quanto previsto al comma 1, si considera incompleto il versamento del contributo annuale dovuto in misura inferiore a quanto dovuto, eseguito entro il prescritto termine di pagamento. Il versamento incompleto eseguito dopo la scadenza di tale termine, oltre che incompleto, si considera anche tardivo.

1.4 si considera omesso il mancato pagamento del contributo annuale dovuto.

ART. 2

Interessi ed addebiti

2.1 A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e fino al saldo, nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, l'interessato è tenuto al versamento del contributo annuale dovuto ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sull'importo non versato. Nel caso in cui il Collegio si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici provvederanno al calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione.

2.2 Sulle somme non versate o versate tardivamente, verranno addebitate, a titolo di rimborso, le spese vive amministrative sostenute dal Collegio per il recupero del credito e per l'espletamento delle procedure disciplinari nei confronti del soggetto debitore, ivi comprese quelle per le comunicazioni di rito previste da inviare alle varie Istituzioni Pubbliche e di Categoria.

ART. 3

Pagamenti e riscossione

3.1 Le somme dovute a titolo di tassa Albo, spese amministrative, interessi, possono essere versate tramite conto corrente bancario o postale, o altra forma stabilita dal Consiglio del Collegio. Dell'avvenuto pagamento volontario eseguito con modalità diverse da quelle precedentemente indicate o individuate dal Consiglio del Collegio, deve essere data immediata informazione al Collegio.

3.2 gli importi dovuti al Collegio possono essere riscossi anche tramite ruoli esattoriali da esso compilati, resi esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

ART. 3 bis

Riduzione ed esclusione delle sanzioni

3.1 Il Consiglio del Collegio, su istanza dell'interessato da presentare entro trenta giorni dalla ricezione del preavviso di procedimento disciplinare da parte del Collegio, delibera la riduzione del 50 per cento delle sanzioni, nelle ipotesi di inadempienze agli obblighi di versamento dovute a cause derivanti da malattia grave, da calamità naturali o forza maggiore.

3.2 Il Consiglio del Collegio, su istanza dell'interessato da presentare entro trenta giorni dalla ricezione del preavviso di procedimento disciplinare da parte del Collegio, delibera l'esclusione delle sanzioni nei casi di omesso, tardivo o incompleto pagamento del contributo annuale dovuto, ad un fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

3.3 Le diverse ipotesi di riduzione delle sanzioni non sono cumulabili tra loro.

ART. 4

Aspetti disciplinari

4.1 Il Consiglio del Collegio, oltre ad applicare gli interessi e le somme accessorie per il recupero delle spese vive sostenute, adotta con i termini e le procedure previsti dall'Ordinamento Professionale il provvedimento di sospensione dall'Albo nel seguente caso: omesso pagamento delle somme dovute a conclusione del procedimento disciplinare in assenza di giustificazioni ritenute valide quali quelle dovute a cause derivanti da malattia grave, da calamità naturali o forza maggiore o dovuto ad un fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

ART. 5

Disposizioni transitorie

5.1 Le presenti norme in materia di interessi e di spese accessorie non si applicano alle violazioni commesse, riferite a somme dovute al Collegio, già iscritte a ruolo o richieste mediante altra forma di riscossione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5.2 Le presenti norme si applicano per quanto riguarda gli aspetti disciplinari anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 6

Disposizioni finali

6.1 Al fine di agevolare la definizione delle situazioni pendenti e in deroga a quanto previsto agli articoli precedenti e comunque entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, il Collegio non procede ai recuperi nelle seguenti ipotesi:

- a) Debiti contributivi maturati al 31.12.2013 in favore del Collegio, il cui importo risulti inferiore o uguale a 25,00 euro.
- b) Situazioni di debito/credito maturate al 31.12.2013, che danno luogo a compensazioni parziali da cui deriva un credito del Collegio inferiore o uguale all'importo indicato nella lettera a).

ART. 7

Entrata in vigore

7.1 Le disposizioni contenute nel presente regolamento, deliberate dall'Assemblea degli Iscritti si applicano a far tempo dalla contribuzione dovuta per la tassa albo riferita all'anno 2014, ed entreranno in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Iscritti.